



PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(Approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione N° _____ del __/__/____)

PARTE I: PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 CIRCOLAZIONE DEI DATI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA.....	5
PARTE II: I SOGGETTI.....	5
ART. 4 TITOLARE, RESPONSABILE, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	5
ART. 5 RESPONSABILITA'.....	7
PARTE III- IL TRATTAMENTO DELLE BANCHE DATI E LE MISURE DI SICUREZZA	7
.....	
ART. 6 MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	7
ART. 7 MISURE MINIME DI SICUREZZA.....	8
ART. 8 MISURE IDONEE.....	8
ART. 9 DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA.....	8
ART. 10 NOTIFICAZIONE AL GARANTE.....	9
ART. 11 COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE.....	9
ART. 12 TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI.....	9
ART. 13 FORMA DELLA RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	9
ART. 14 TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E DI DATI INERENTI ALLA SALUTE.....	10
ART. 15 DATI SENSIBILI PER RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO.....	10
ART. 16 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTUATIVE DELL'ART. 5, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 135/1999	
.....	11
ART. 17 VERIFICHE E CONTROLLI.....	11
ART. 18 DIRITTO DI ACCESSO.....	11
PARTE IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'INTERESSATO.....	12
ART. 19 INFORMATIVA.....	12
ART. 20 DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	12

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione N° _____ del __/__/____)

PARTE I: PRINCIPI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è emanato in attuazione della legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche, del D.Lgs. n. 135/1999¹ e del D.P.R. n. 318/1999, e disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte della Provincia di Lecce dei dati personali, compresi quelli sensibili, trattati sia con sistemi automatizzati che non automatizzati, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le disposizioni del presente Regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dalla Provincia o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni elencate nella legge n. 675/1996² e nel D.P.R. n. 318/1999³. Si intende per: *Banca di dati* "Qualsiasi complesso di dati personali, ripartito

¹ **Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135:** Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto:

a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;

b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il cui perseguimento è consentito detto trattamento, nonché le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.

² **Legge n. 675/1996**

Art. 1. Finalità e definizioni

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

³ **D.P.R. n. 318/1999**

Art. 1- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini si intendono per:

a) «misure minime»: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge;

in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento” (art. 1, comma 2, lett. a) L. 675/1996).

Trattamento “Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati” (art. 1, comma 2, lettera b) L. 675/1996).

Dati personali “Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 1, comma 2, lettera c) L. 675/1996).

Dati personali Sensibili “I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 22, comma 1, L. 675/1996).

Dati personali Particolari Dati personali sensibili con informazioni relative ai provvedimenti penali.

Dati personali Comuni In via residuale, sono tutti i dati personali non classificabili come sensibili o particolari.

Dati dei quali è Consentita la Comunicazione o Diffusione Dati elencati dall’art. 20 L. 675/1996 (a titolo esemplificativo: se vi è il consenso espresso dell’interessato; se i dati provengono da elenchi o registri pubblici, o da documenti conoscibili da chiunque; in adempimento di un obbligo di legge; etc.).

Dato anonimo “Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile” (art. 1, comma 2, lett. i) L. 675/1996).

Rilevanti finalità d’interesse pubblico Finalità, individuate dal D.P.R. n. 135/1999, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali della Provincia, che la stessa svolge per realizzare interessi pubblici in relazione a funzioni ad essa attribuite, delegate o conferite dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l’organizzazione dell’Ente e lo sviluppo dell’attività amministrativa, nei suoi vari profili.

Titolare “La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza” (art. 1, comma 2, lett. d) L. 675/1996).

Responsabile “La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali” (art. 1, comma 2, lett. e) L. 675/1996).

Incaricato Chi elabora i dati personali ai quali ha accesso attenendosi alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

Interessato “La persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali” (art. 1, comma 2, lett. f) L. 675/1996).

Comunicazione “Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (art. 1, comma 2, lett. g) L. 675/1996).

Diffusione “Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (art. 1, comma 2, lett. h), L. 675/1996).

Blocco “La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento” (art. 1, comma 2, lett. l) L. 675/1996).

b) «strumenti»: i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento;

c) «amministratori di sistema»: i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l’utilizzazione.

Garante Autorità garante per la protezione dei dati personali istituita ai sensi dell'art. 30 della L. 675/1996.

Misure minime Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel DPR 318/1999, che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati (art. 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 318/1999, e art. 15, comma 2, L. 675/1996).

Strumenti "I mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento" (art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. 318/1999).

Amministratori di Sistema "I soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione" (art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. 318/1999).

Documento Programmatico Sulla sicurezza Documento che definisce, sulla base dell'analisi dei rischi, le misure di sicurezza da adottare. Tale documento deve essere obbligatoriamente predisposto, e revisionato con cadenza annuale, in presenza di dati particolari trattati con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazione disponibile al pubblico.

Parola chiave (Password) Sequenza di codici numerici e alfanumerici richiesti per l'accesso ad informazioni riservate e/o sistemi informatici. La parola chiave di accesso alle banche dati può essere la stessa che permette l'accesso al sistema.

Codice identificativo personale (user-id) Sequenza di codici numerici e alfanumerici in chiaro che identificano l'operatore che accede a un elaboratore. Il codice non ha limiti temporali, ed una volta assegnato ad una persona non deve poter essere più riutilizzato.

Rete di Telecomunicazione Disponibile al Pubblico Rete che utilizzi la rete pubblica, anche per sola interconnessione su linee dedicate.

Tutte le definizioni appena esposte si intendono riferite ai dati trattati dalla Provincia di Lecce

ART. 3 CIRCOLAZIONE DEI DATI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA

Le disposizioni contenute negli articoli che seguono s'intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati a terzi. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture amministrative, di servizio, e dei dipendenti della Provincia è limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, ed è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni.

Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Ente deve essere debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, e viene valutata in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale. Qualora invece la richiesta d'accesso sia giustificata per un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, i soggetti già indicati devono comunicarlo in maniera esplicita e formale nella richiesta; quest'ultima viene esaminata dal responsabile del trattamento dei dati, e l'autorizzazione viene concessa o negata a seconda che il fine della richiesta rientri o meno nell'attività istituzionale della Provincia.

Il richiedente deve adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati a lui trasmessi. Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'Ente gli organismi di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidano tali compiti.

PARTE II: I SOGGETTI

ART. 4 TITOLARE, RESPONSABILE, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Presidente pro-tempore della Provincia di Lecce è Titolare dei dati personali, ivi compresi i dati contenuti nelle banche di dati automatizzate o cartacee, trattati da tutti gli uffici dell'Ente.

Il titolare, ai sensi del D.P.R. n. 318/1999:

- a) predisporre il documento programmatico sulla sicurezza;
- b) organizza le attività di vigilanza e di controllo;
- c) verifica la rispondenza dei trattamenti effettuati alle modalità prescritte dal Regolamento ed attua gli eventuali adattamenti.

Nell'ambito della Provincia, il *Responsabile del trattamento* dei dati personali e delle banche dati è il Dirigente o il Responsabile del Servizio nell'ambito del quale i dati personali o le banche dati sono gestiti per le finalità istituzionali della rispettiva unità organizzativa.

Sono individuati a tal fine i Servizi di seguito elencati i cui Dirigenti/Responsabili rivestono il ruolo di *Responsabile del Trattamento dei Dati Personali*:

SETTORI E SERVIZI
AVVOCATURA (a supporto del Presidente della Provincia)
<i>(Primo settore) SETTORE DI STAFF</i>
ORGANI PRESIDENTE E GIUNTA (a supporto del Presidente della Provincia)
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (a supporto del Presidente della Provincia)
CONSIGLIO PROVINCIALE (a supporto del Presidente del Consiglio)
ORGANIZZAZIONE (a supporto del Direttore Generale)
SERVIZI INFORMATICI (a supporto del Direttore Generale)
CONSULENZA (a supporto del Segretario Generale)
<i>(Secondo settore) SVILUPPO ECONOMICO</i>
FORMAZIONE
POLITICHE DEL LAVORO
ECONOMIA DEL TERRITORIO
FONDI DI INVESTIMENTO
<i>(Terzo settore) RISORSE UMANE E STRUMENTALI</i>
PERSONALE
AFFARI GENERALI
RAGIONERIA
<i>(Quarto settore) PATRIMONIO E LAVORI</i>
PATRIMONIO
STRADE
EDILIZIA
<i>(Quinto settore) TERRITORIO E AMBIENTE</i>
GESTIONE TERRITORIALE
TRASPORTI E MOBILITA'
AMBIENTE
<i>(Sesto settore) SVILUPPO SOCIO CULTURALE</i>
POLITICHE SOCIALI
POLITICHE EDUCATIVE
POLITICHE CULTURALI
SERVIZIO BIBLIOTECHE

Qualora i dati o le banche dati siano gestiti su sistemi informatici centralizzati (Gestiti dai Servizi Informatici) il Dirigente/Responsabile del Servizio che amministra il sistema centralizzato è individuato quale *Amministratore di Sistema*; lo stesso soggetto è altresì responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle operazioni connesse con l'esercizio dei sistemi informatici contenenti i dati o le banche dati.

Il titolare, nella persona del Presidente pro-tempore della Provincia, può comunque designare, con provvedimento formale, uno o più responsabili del trattamento dei dati diversi dai soggetti sopra indicati.

I Responsabili, sotto il diretto controllo del titolare del trattamento, ai sensi del D.P.R. 318/1999:

- a) attuano le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per l'attuazione della legge n. 675/1996, anche tramite verifiche periodiche;
- b) assicurano l'attuazione e verificano l'efficacia delle misure di sicurezza dei dati e del Documento Programmatico sulla Sicurezza, di cui ai successivi art. 7, 8 e 9 del presente Regolamento;
- c) istruiscono e controllano i dipendenti incaricati del trattamento.

I Responsabili del trattamento dei dati personali assumono anche le funzioni di Amministratori di sistema, relativamente ai sistemi dipartimentali non centralizzati o personal computer non collegati in rete ed utilizzati per il trattamento dei dati personali, in quanto, per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

I Responsabili del trattamento designano, con propri atti scritti, gli Incaricati del trattamento.

Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni, impartite per iscritto, del titolare o del responsabile sotto la cui diretta autorità operano.

ART. 5 RESPONSABILITA'

Il soggetto che richiede, riceve, tratta, o semplicemente ha notizia di dati è vincolato al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del D.P.R. 10 Gennaio 1957 n. 3, come sostituito dall'art. 28 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

Nell'ambito delle responsabilità connesse con la posizione ricoperta e le funzioni svolte, si richiama la responsabilità relativa alla mancata vigilanza sull'attività degli incaricati al trattamento dei dati.

La responsabilità, anche penale, espressamente prevista dalla L. 675/1996 per un eventuale uso non corretto dei dati personali conosciuti, è a carico della singola persona, titolare o responsabile, cui l'uso illegittimo sia riferibile.

PARTE III- IL TRATTAMENTO DELLE BANCHE DATI E LE MISURE DI SICUREZZA

ART. 6 MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento sono:

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
3. esatti e, se necessario, aggiornati;
4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

ART. 7 MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il titolare ed il responsabile dei dati custodiranno i dati adottando tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La Provincia di Lecce predispose l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dall'art. 15,⁴ della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, meglio descritte nel Documento Programmatico sulla Sicurezza di cui al successivo art. 9, secondo le modalità che seguono:

SISTEMA	DATI PERSONALI COMUNI	DATI PERSONALI SENSIBILI
Computer non Accessibile da altri Elaboratori o Terminali (stand alone)	Accesso tutelato da Password	Accesso tutelato da Password
Computer Accessibile da altri elaboratori solo attraverso reti di telecomunicazione non disponibili al pubblico	Password; codice identificativo personale per ciascun utente o incaricato del trattamento; antivirus	Come i dati personali comuni. Inoltre: autorizzazioni di accesso singole o per gruppi di lavoro da rilasciare agli incaricati del trattamento e della Manutenzione
Computer Accessibile da altri Elaboratori mediante reti di telecomunicazione disponibili al pubblico	Password; codice identificativo personale per ciascun utente o incaricato del trattamento; antivirus	Come i dati personali comuni. Inoltre: documento programmatico sulla sicurezza
Archivi cartacei	Accesso selezionato; procedure di consegna e restituzione dei documenti	Come i dati comuni. Inoltre: mettere a disposizione degli incaricati contenitori muniti di serratura; controllare e registrare l'accesso agli archivi dopo l'orario di chiusura

ART. 8 MISURE IDONEE

La Provincia di Lecce predispose anche l'adozione delle misure idonee (organizzative e logistiche) previste dall'art. 5⁵, comma 1, D.P.R. 318/1999, ed elencate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza di cui all'articolo seguente.

ART. 9 DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS), previsto dal DPR 318/1999 ha lo scopo di indicare tutte le misure minime di sicurezza che debbono essere adottate in via preventiva da tutti coloro che trattano dati personali (art. 15, comma 2, L. 675/1996), e consente anche l'adozione delle misure idonee previste dal primo comma dell'art. 15 L. 675/1996. Il DPSS deve essere approvato

⁴ Legge n. 675 del 31 dicembre 1996

Art. 15. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia

⁵ D.P.R. 318/1999

Art. 5 - Accesso ai dati particolari

1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.
2. L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.
3. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.
4. L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.
5. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso.
6. Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 6 non si applicano al trattamento dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

dalla Giunta Provinciale e deve essere conosciuto ed applicato da tutti gli Uffici della Provincia di Lecce. Il DPSS, inoltre, deve essere revisionato con cadenza annuale.

ART. 10 NOTIFICAZIONE AL GARANTE

Il titolare, prima di procedere ad un nuovo trattamento di dati personali, provvederà, ove ne ricorrano le condizioni, a darne notificazione al Garante nei termini previsti dalla legge.

ART. 11 COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE

Per consentire al titolare la notificazione delle banche di dati prevista dalla L. 675/1996, chi intende procedere ad un nuovo trattamento di dati personali, nell'ambito dei compiti istituzionali, deve comunicarlo al responsabile della struttura organizzativa, tra quelle indicate al precedente art. 4 del Regolamento. La comunicazione dovrà contenere:

- le finalità e le modalità del trattamento;
- la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori del territorio nazionale;
- una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, e comunque ogni altra informazione utile al titolare per procedere alla notificazione di cui al precedente art. 10.

ART. TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Provincia tratta principalmente le seguenti tipologie di dati personali:

1. dati relativi al personale dipendente ed a contratto;
2. dati relativi a professionisti e strutture che interagiscono a qualsiasi titolo con l'Ente;
3. dati raccolti per fini amministrativi e contabili;
4. dati raccolti nell'ambito delle politiche sociali e di promozione e sviluppo del territorio.

ART. 13 FORMA DELLA RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione e la diffusione dei dati sono permesse quando:

- siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica, e si tratti di dati anonimi;
- siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), d) ed e) della L. 675/1996 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
- sia prevista l'autorizzazione da specifiche norme di legge;
- sia stata espressamente autorizzata dagli interessati.

Al fine di ottenere la comunicazione dei dati, i richiedenti presentano una richiesta scritta al responsabile del trattamento, indicando:

- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
- l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti.

I dati vengono rilasciati a condizione che il richiedente si impegni ad utilizzarli esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate, e ad adottare tutte le misure necessarie a garantirne la sicurezza.

ART. 14 TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E DI DATI INERENTI ALLA SALUTE

Il trattamento dei dati personali sensibili da parte della Provincia è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Il responsabile del trattamento deve verificare l'esistenza delle condizioni di cui sopra con l'assistenza degli uffici competenti.

ART. 15 DATI SENSIBILI PER RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali la Provincia provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

La Provincia, in attuazione dell'art. 22, comma 3 e 3-bis⁶, della legge n. 675/1996, e del D.Lgs. n. 135/1999⁷, indica e rende pubblici, con atto formale, i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico indicate dalla legge o dal Garante, e definisce le relative operazioni eseguibili. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 135/1999 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato periodicamente, di norma annualmente.

⁶ Art. 22, comma 3 e 3-bis⁶, della legge n. 675/1996

3. (Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.) Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. (Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.) Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

⁷ Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135

Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici

ART. 16 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTUATIVE DELL'ART. 5, COMMA 5⁸, DEL D.P.R. N. 135/1999

La Provincia di Lecce adotta specifiche disposizioni organizzative con l'obiettivo di regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli articoli 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. n. 135/1999.

Le disposizioni organizzative di cui sopra devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/1996 e devono essere adottate con particolare riguardo alla:

- a) corretta gestione del rapporto tra Amministrazione e cittadini;
- b) semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti i dati sensibili.

ART. 17 VERIFICHE E CONTROLLI

I Responsabili del trattamento provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.

I Responsabili del trattamento presentano periodicamente, di norma su base annuale, al Titolare del trattamento dei dati rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.Lgs. n. 135/1999 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 16.

ART. 18 DIRITTO DI ACCESSO

L'esercizio del diritto di accesso è subordinato alla sussistenza di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Oggetto del diritto di accesso è il documento amministrativo.

L'esercizio del diritto d'accesso, se implica la comunicazione di dati personali di terzi, deve essere limitato unicamente ai dati necessari a soddisfare il diritto stesso.

I conflitti tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato alla difesa di propri interessi giuridici, prevale rispetto all'esigenza di riservatezza, ma limitatamente al caso in cui esso è necessario per la difesa di un interesse giuridico.

⁸ **D.P.R. n. 135/1999**

Art. 5 - Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:

“1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge è sostituito dal seguente:

“3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:

“3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.”

4. I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3,-,bis dell'articolo 22 della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo entro il 31 dicembre 1999. Per le richieste presentate al Garante, a norma del comma 3 dell'articolo 22 della legge, come modificato dal presente decreto, entro il 31 dicembre 1999, il termine per la decisione del Garante medesimo è di novanta giorni, durante i quali il trattamento dei dati già in corso può essere proseguito sino alla decisione.

5. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3,-,bis, della legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo, costituiscono attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto.

“5bis. In relazione alle finalità individuate nel Capo II, i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici con le modalità di cui ai commi 4 e 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo I del presente decreto, anche i tipi di dati e di operazioni oggetto del trattamento di cui all'articolo 24 della legge”.

PARTE IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'INTERESSATO

ART. 19 INFORMATIVA

L'interessato deve essere debitamente informato, prima del trattamento dei dati personali, circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996;
- i dati relativi al titolare e, se designato, del responsabile.

L'informativa può essere resa oralmente, per iscritto, nel modulo di iscrizione, in fogli presso le unità organizzative, od anche mediante informative di massa, come cartelli affissi nei locali in cui gli interessati si recano per conferire i dati od annunci sulle pagine Web.

ART. 20 DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato, i cui dati sono contenuti in una banca di dati, ha il diritto di ottenere:

1. la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
2. la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza dei terzi.

L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta.

L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al responsabile del trattamento, e può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

La richiesta viene soddisfatta, se possibile, in via informale e immediata. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, il responsabile deve provvedere al più presto, dandone comunicazione scritta all'interessato, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.